

Osservazioni al DL “Liquidità” – 8 aprile 2020

Il Decreto legge “Liquidità” varato dal Governo presenta, ad avviso di Piccola Industria, alcune criticità che depotenziano la finalità attesa del provvedimento di fornire alle imprese un aiuto concreto per fronteggiare la grave crisi finanziaria determinata dall'emergenza Covid-19 ed avviarsi verso la fase della ripartenza, che sarà difficile e non immediata.

In linea generale le risorse stanziare in garanzia aprono un percorso di indebitamento da parte delle imprese, per far fronte agli impegni dei prossimi mesi in una situazione di calo o addirittura assenza di fatturato, tra l'altro con tempi e procedure che renderanno lunga e complessa la disponibilità effettiva dei finanziamenti e troppo ravvicinata la loro restituzione.

A ciò si aggiunge il posticipo di soli due mesi delle scadenze fiscali e contributive, previste dai provvedimenti che si sono succeduti, che rischia di rendere il mese di giugno un vero e proprio “tax month” in cui si concentreranno tutti i pagamenti dovuti.

Va infine rilevata l'asimmetria operativa rispetto a quanto avviene in altri Stati europei dove le misure di sostegno sono state messe a disposizione del sistema produttivo con maggiore rapidità e a fondo perduto, che pone le nostre imprese in una situazione di svantaggio competitivo.

Segnalazioni e proposte:

Per quanto riguarda le misure di accesso al credito per le imprese, la durata dei finanziamenti a 6 anni, pur con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi, è troppo breve. Costituisce il termine di rimborso di un ricorso ordinario all'indebitamento e non una misura concreta di aiuto.

Si propone un arco temporale di almeno 15 anni.

Per i finanziamenti al di sopra dei 25 mila euro, l'istruttoria bancaria, che è tale a tutti gli effetti, e le procedure di rilascio della garanzia determineranno, oltre ad una

maggior complessità operativa, un prevedibile e consistente allungamento dei tempi. A ciò si aggiunge il previsto impegno al coordinamento con i sindacati per beneficiare dei finanziamenti.

Si propone:

- L'innalzamento della soglia da 25 a 50 mila euro per i finanziamenti con procedura agevolata e 100% di garanzia.
- Poiché occorre ragionare in termini non solo economici, di perdita di fatturato, ma anche in termini finanziari, ossia di maggiore rischiosità dei crediti iscritti in bilancio, si propone l'innalzamento della soglia di accessibilità dal 25% al 35 % del fatturato.
- l'eliminazione dell'assunzione dell'impegno per l'impresa che beneficia della garanzia a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lettera I articolo 1).

In relazione all'Art. 6 "Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale" : dall'interpretazione letterale del presente articolo si evince la disapplicazione "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data", degli art.2446 cc (Riduzione del capitale per perdite), art. 2447 cc (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), art. 2482 bis (Riduzione del capitale per perdite), art. 2482 – ter (Riduzione del capitale al di sotto del limite legale), art. 2484 (Cause di scioglimento – Riduzione CS sotto il minimo legale) art. 2545 dodicies (cause di scioglimento di cooperative ai sensi art. 2484). Tanto detto, così come espresso nella relazione, il legislatore ha inteso neutralizzare l'impatto che avranno i minori ricavi sul bilancio d'esercizio 2020. Considerato però che l'art. 6 disapplica gli articoli del codice civile sopra richiamati per l'esercizio in corso, ma in ciò si evince che comunque l'eventuale perdita dell'esercizio 2020 confluirà nel patrimonio netto, ciò determinerà:

1) visto il rinvio dell'entrata in vigore della seconda parte del Dlgs 14/2019 "nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" al 1 settembre 2021, così come disposto all'art 5 del presente decreto, e considerato che il medesimo codice indica che il primo indicatore da valutare ai fini di una eventuale segnalazione è il valore del patrimonio

netto, se esso fosse negativo nel bilancio relativo all'esercizio 2020 approvato ad aprile 2021, al 1 settembre 2021 scatterebbe comunque la segnalazione sulla scorta di un parametro che è stato solo apparentemente sterilizzato.

Proposta: rinvio dell'entrata in vigore del "nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" a gennaio 2022, con la sterilizzazione in bilancio delle perdite 2020 in un conto patrimoniale senza che incida sul patrimonio netto. Ciò anche in riscontro a quanto già proposto in merito ad una corretta revisione dell'art. 55 del DL 18/2020 già proposta con proposta con precedente nota che si richiama.

In relazione alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi , l'Art. 18 dispone la sospensione dei versamenti, secondo determinati parametri, con rinvio a giugno 2020 ed eventuale opzione di rateazione in 5 rate. Per effetto dei 3 decreti che fin ora si sono succeduti relativamente all'emergenza Covid-19, giugno come anticipato in premessa è diventato il mese nel quale si vanno a concentrare tutti i rinvii di pagamento di:

- competenze erariali (IVA ed altro) e contributive/assicurative di febbraio, marzo, aprile;

- rinvii rateazioni agenzia della riscossione;

a cui si sommano le scadenze ordinarie:

- acconto tasse,

- ex IMU

Considerata l'impossibilità oggettiva che ci sarà ad onorare il tutto in unica soluzione ancorché in 5 rate, si chiede di consentire una rateazione dei tributi di almeno 72 rate.

Considerato che per le aziende con liquidazione IVA trimestrale, il IV trimestre 2019 in scadenza al 16 marzo 2020 potrebbe aver generato col mancato versamento per sospensione da DL, il superamento della soglia penale per mancato versamento IVA, si voglia sospendere per il 2020 l'applicazione di questa norma, che purtroppo non tiene conto di eventuali piani di rateizzo seppur in regolare ammortamento, a meno che entro il 27 dicembre dell'anno successivo non si proceda al pagamento scendendo almeno sotto soglia.

Sempre in relazione all'Art 18, si ritiene non attendibile ai fini del sostegno alle imprese in termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi/assicurativi, la comparazione tra i fatturati di marzo e aprile 2020 con i medesimi mesi 2019. Il fatturato non definisce la parte finanziaria che oggi manca, ma bensì quella economica. Perciò a parte il caso di imprese che per oggettive ragioni connesse al recupero dei documenti di trasporto possono aver fatturato a marzo 2020 competenze di febbraio, che porterebbero il fatturato comparato a non essere attendibile, resta la piaga degli incassi che oggi non arrivano, anche per effetto della interpretazione estensiva dell'art 91 del DL 18/2020, che come già espresso in altro punto, sta determinando il collasso degli incassi. Si propone dunque di sostituire il fatturato con l'incassato, che comparato mese su mese, dà oggettiva evidenza della volontà del legislatore, oltre che rispondere alle esigenze del momento.

Altre proposte:

- l'Art. 5 del DL 18/2020 ha definito il bonus affitti per il mese di marzo circoscrivendolo alle sole categorie C1. Si ritiene utile per tutto il periodo della restrizione all'esercizio delle attività sia commerciali che produttive, previa autocertificazione, di estendere il bonus alle categorie "D".
- Si ritiene che sia improrogabile procedere col pagamento immediato alle PMI di tutto lo scaduto debito della PA, da considerare nella maggiore estensione del termine e cioè includendo il credito vantato dalle PMI verso tutti gli Enti ed anche verso le società partecipate dagli Enti medesimi. Si ripropone il factoring con CDP.
- Estendere moratoria mutui prima casa anche per Co.Co.Co. e Amministratori di Società.